



All. C

Avviso relativo ai finanziamenti per gli investimenti strutturali ed infrastrutturali urgenti di cui all'articolo 25, comma 2, lettera e) del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1 finalizzati esclusivamente alla mitigazione del rischio idraulico ed idrogeologico nonché all'aumento del livello di resilienza delle strutture sedi di attività economiche e produttive interessate dagli eventi calamitosi del 29 e 30 ottobre 2018.

1) OGGETTO E FINALITA'

I finanziamenti relativi al presente avviso sono rivolti agli investimenti strutturali ed infrastrutturali urgenti di cui all'articolo 25, comma 2, lettera e) del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1 finalizzati esclusivamente alla mitigazione del rischio idraulico ed idrogeologico nonché all'aumento del livello di resilienza delle strutture sedi di attività economiche e produttive interessate dagli eventi calamitosi del 29 e 30 ottobre 2018.

Condizione necessaria per l'accesso al finanziamento è la sussistenza del nesso di causalità diretto tra i danni subiti e gli eventi meteorologici di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 8 novembre 2018, avvenuti nei giorni 29 e 30 ottobre 2018.

Non possono trovare accoglimento le istanze presentate per fabbricati realizzati, in tutto o in parte, in violazione o in difformità delle vigenti disposizioni urbanistiche ed edilizie, ovvero in assenza di titoli abilitativi o in difformità agli stessi, salvo che, alla data dell'evento calamitoso, in base alle norme di legge siano stati conseguiti in sanatoria i relativi titoli abilitativi.

Non possono trovare accoglimento le istanze presentate per l'esercizio di attività economiche, produttive, agricole o zootecniche condotte in assenza delle autorizzazioni, dei visti e dei permessi previsti dalla vigente normativa di settore.

Non possono trovare accoglimento le istanze presentate per fabbricati che, alla data dell'evento calamitoso, non risultano iscritti al catasto fabbricati o per i quali non sia stata presentata, entro tale data, apposita domanda di iscrizione a detto catasto.



2) BENEFICIARI

Possono presentare domanda i titolari delle attività economiche e produttive e di lavoro autonomo che, al momento della calamità, erano iscritti al registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di una delle province della Regione Lazio oppure erano in possesso di partita Iva, qualora non tenuti dall'ordinamento all'iscrizione al suddetto Registro.

Le società o associazioni senza fini di lucro non aventi partita IVA o iscrizione alla Camera di Commercio devono compilare la Domanda di finanziamento per l'aumento di resilienza delle strutture di proprietà privata (Mod. B1).

La domanda può essere presentata dal proprietario dell'immobile in cui ha sede l'attività economica, qualora sia anche imprenditore economico della stessa.

La domanda può essere altresì presentata e sottoscritta dall'imprenditore economico, titolare di un diritto reale o personale di godimento (usufrutto, locazione, comodato, etc.). In tal caso la domanda è ammissibile a condizione che venga prodotto da parte del richiedente un accordo con il proprietario, il quale autorizzi il richiedente a presentare l'istanza dichiarando di rinunciare alla presentazione di analoga domanda di finanziamento in qualità di proprietario dell'immobile (modello C3). A tale accordo deve essere allegato un documento di riconoscimento in corso di validità del proprietario dell'immobile.

Nel caso in cui la sede dell'attività economica/produttiva (o che costituisce l'attività) faccia parte di un fabbricato residenziale composto da più unità immobiliari (ed eventuali parti comuni), ai fini della richiesta di finanziamento per i soli danni occorsi alle parti comuni strutturali e non strutturali del fabbricato si rimanda alla compilazione della "Domanda di finanziamento per l'aumento di resilienza delle strutture di proprietà privata" (Mod. B1).

3) REQUISITI PER L'ACCESSO AI FINANZIAMENTI

Per l'accesso ai finanziamenti di cui al presente avviso è necessario il possesso dei seguenti requisiti:

- a) costituzione nelle forme di legge e regolare iscrizione al registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura territorialmente competente, fatte salve le esenzioni da tale obbligo previste dalla normativa vigente; i professionisti e le loro forme associative devono essere regolarmente iscritti all'ordine o collegio professionale del settore in cui si opera, fatte salve le esenzioni da tale obbligo previste dalla normativa



vigente;

b) essere in possesso di partita IVA;

c) non rientrare tra coloro che, essendo oggetto di una richiesta di recupero degli aiuti dichiarati illegali o incompatibili dalla Commissione Europea, non hanno assolto agli obblighi di rimborso o deposito in un conto bloccato di tali aiuti nella misura loro richiesta dall'amministrazione, comprensiva degli interessi di recupero;

d) non essere sottoposti a procedure di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa;

e) regolarità contributiva in ordine ai versamenti ed adempimenti assistenziali, previdenziali ed assicurativi nei confronti di INPS e INAIL;

f) assenza di cause di divieto, sospensione o decadenza ex art.67 del D. Lgs. 159/2011 e di non essere esposti al pericolo di infiltrazioni da parte della criminalità organizzata come da normativa vigente;

I requisiti di cui al punto 3, lettere a), b) e c), devono sussistere, a pena di inammissibilità della domanda di finanziamento, alla data dell'evento calamitoso e di presentazione della domanda e, a pena di decadenza dal finanziamento, alla data di erogazione dello stesso.

I requisiti di cui al punto 3, lettere d), e), f), devono sussistere, a pena di decadenza dal finanziamento, alla data di erogazione dello stesso.

La sussistenza dei requisiti è attestata tramite dichiarazione sostitutiva di certificato/atto notorio presente nella domanda di finanziamento (Mod. C1).

Con eccezione delle attività economiche e produttive operanti nel settore agricolo, della pesca e dell'acquacoltura, ai fini della concessione dei finanziamenti si dovrà tenere conto di quanto stabilito dal regolamento UE n°1407/2013 della Commissione europea relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».

Per le attività economiche e produttive operanti nel settore agricolo e della pesca, si dovrà tenere conto di quanto stabilito dai regolamenti UE n°1408/2013 della Commissione europea, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo e dal regolamento UE n°717/2014 della Commissione europea, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura.



4) TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI AMMISSIBILI

I finanziamenti, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del DPCM 27 febbraio 2019, sono concessi secondo i massimali successivamente indicati, nei limiti delle risorse disponibili.

I finanziamenti sono destinati a investimenti relativi:

- a) alla ricostruzione in sito dell'immobile distrutto nel quale ha sede l'attività o che costituisce attività;
- b) alla delocalizzazione, previa demolizione dell'immobile distrutto nel quale ha sede l'attività o che costituisce attività, costruendo o acquistando una nuova unità immobiliare in altro sito della medesima Regione se la relativa ricostruzione in sito non sia possibile:
 - 1) in base ai piani di assetto idrogeologico o agli strumenti urbanistici vigenti;
 - 2) in conseguenza di fattori di rischio esterni e per i quali, alla data di presentazione della domanda di finanziamento, non risultino programmati e finanziati interventi di rimozione dei predetti fattori di rischio;
- c) al ripristino recupero e manutenzione straordinaria di opere e impianti danneggiati o distrutti a seguito dell'evento calamitoso.

Per le unità immobiliari danneggiate i finanziamenti di cui all'art.4 comma 2 del DPCM 27/02/2019 sono concessi limitatamente agli investimenti di cui all'articolo 3, comma 18, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, per i danni relativi a strutture ed impianti attestati nella perizia di cui all'articolo 5 del DPCM. Tali finanziamenti sono riconoscibili anche per eventuali adeguamenti obbligatori per legge da evidenziare specificamente nel computo estimativo della perizia.

Le eventuali migliorie sono in ogni caso a carico dei beneficiari del finanziamento e devono essere specificamente evidenziate nella predetta perizia.

Non sono ammissibili al finanziamento:

- danni alle pertinenze, aree e fondi esterni al fabbricato, qualora i relativi interventi di ripristino non aumentino la resilienza dell'unità immobiliare;
- danni alle pertinenze non direttamente funzionali all'attività produttiva;
- danni ai fabbricati che alla data dell'evento calamitoso risultavano collabenti o in corso di costruzione;
- danni a beni mobili registrati.





5) TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

I soggetti interessati devono presentare la domanda di finanziamento, utilizzando la modulistica predisposta dal Commissario delegato, allegata al presente avviso (allegato C1), disponibile al seguente indirizzo internet <http://www.regione.lazio.it/rl/maltempoottobre2018/modulistica/> e presso gli uffici del Comune di riferimento.

La domanda deve essere presentata, a partire dal 26 aprile 2019 e fino al 27 maggio 2019 al Comune nel quale è sito l'immobile, con la seguente modalità:

- posta elettronica all'indirizzo di posta certificata (PEC) posta@pec.comune.terracina.lt.it (la documentazione deve essere sottoscritta con firma digitale ovvero sottoscritta con le modalità tradizionali, scansionata e allegata al messaggio di posta elettronica unitamente a copia del documento di identità del sottoscrittore);

Alla domanda dovranno essere allegati la perizia asseverata, redatta da un tecnico abilitato utilizzando esclusivamente il modello allegato al presente avviso, corredata dalla documentazione fotografica degli elementi danneggiati, e l'ulteriore documentazione richiesta nel modulo C1, qualora ne ricorrano le condizioni

6) PERIZIA ASSEVERATA

La perizia asseverata deve essere redatta esclusivamente utilizzando la apposita modulistica, predisposta dal Commissario delegato, allegata al presente avviso (allegato C2), disponibile al seguente indirizzo internet <http://www.regione.lazio.it/rl/maltempoottobre2018/modulistica/> e presso gli uffici del Comune di riferimento. La perizia deve essere redatta a cura di un professionista abilitato iscritto ad un ordine o collegio professionale, il quale, sotto la propria personale responsabilità, deve:

- a) attestare la sussistenza del nesso di causalità tra i danni e l'evento calamitoso;
- b) relativamente ai danni all'immobile in cui ha sede l'attività economica e produttiva:
 - b1) identificare l'immobile danneggiato dall'evento calamitoso, indicandone l'indirizzo e i dati catastali (Foglio, mappale, subalterno, categoria, intestazione catastale), attestando che è stato edificato nel rispetto delle disposizioni di legge ovvero, alla data dell'evento calamitoso, i prescritti titoli abilitativi sono stati conseguiti in sanatoria;





b2) descrivere i danni all'immobile e descrivere nel dettaglio gli interventi da effettuare sulle opere e impianti, indicando le misure e/o quantità, compresi quelli comportanti adeguamenti obbligatori per legge, e stimarne il costo, attraverso un computo metrico estimativo nel quale devono essere indicate le unità di misura ed i prezzi unitari sulla base dell'elenco prezzi della Regione o, per le voci ivi non presenti, sulla base del prezzario della locale Camera di Commercio, indicando anche l'importo IVA;

b3) attestare, nel caso di spese già sostenute, la congruità delle stesse con i prezzi di cui alla lettera b2), producendo il computo metrico estimativo di cui alla contabilità finale dei lavori ovvero, in caso di accertata incongruità, rideterminando in diminuzione i costi unitari e quindi il costo complessivo;

b4) distinguere sia nel caso di cui alla lettera b2) che in quello di cui alla lettera b3) gli interventi ammissibili a finanziamento da quelli per eventuali interventi già eseguiti o da eseguirsi non ammissibili;

b5) distinguere gli oneri per gli adeguamenti di legge, ammissibili a finanziamento, dalle eventuali migliorie comunque a carico del beneficiario;

b6) produrre planimetria catastale, stato di fatto e stato legittimo dell'immobile;

c) relativamente ai danni agli impianti, fornire le specifiche informazioni finalizzate alla esatta individuazione degli stessi, con riferimento a documentazione tecnica e amministrativa prezziari risalente alla data dell'evento ed alla congruità dei relativi prezzi con riferimento a ufficiali utilizzabili allo scopo, ove esistenti;

d) per l'immobile da delocalizzare, attestare la necessità di demolire e procedere alla delocalizzazione dello stesso, sulla base dei piani di assetto idrogeologico, degli strumenti urbanistici vigenti o sulla base di indagini conoscitive e studi elaborati o commissionati dalla pubblica autorità sui rischi idrogeologici ed idraulici presenti nell'area su cui insiste l'immobile distrutto o danneggiato e dichiarato inagibile, richiamando in perizia tali atti o elaborati;

e) allegare le dichiarazioni previste dalla legge attestanti le condizioni di regolarità dell'attività stessa.

Oltre agli elementi di cui al presente articolo, la perizia asseverata deve contenere, in una separata sezione, evidenza e quantificazione dettagliata dei danni diversi da quelli di cui all'articolo 3, comma 1 del DPCM del 27/02/2019 subiti dalle strutture, opere e impianti di cui all'art. 4 al fine di consentirne, con separata disposizione, l'eventuale finanziamento. Detta sezione comprende, tra l'altro, l'indicazione dei costi relativi al ripristino o alla sostituzione dei macchinari e delle attrezzature, danneggiate o distrutte a seguito dell'evento calamitoso, nonché di quelli relativi



all'acquisto di scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti danneggiati o distrutti e non più utilizzabili a seguito del medesimo evento calamitoso.

7) INDIVIDUAZIONE DELLA SPESA AMMESSA

I finanziamenti di cui al presente avviso sono concessi nel limite massimo di euro 450.000,00 come di seguito indicato:

a) Per le domande di finanziamento riguardanti:

- i. la ricostruzione nel medesimo sito o la delocalizzazione in altro sito e il ripristino strutturale e funzionale dell'immobile, il finanziamento è concesso fino al 50% del limite massimo;
- ii. il ripristino o la sostituzione degli impianti danneggiati o distrutti a seguito dell'evento calamitoso, il finanziamento è concesso fino all'80% del limite massimo;

b) per le prestazioni tecniche (progettazione, direzione lavori, etc.) la relativa spesa, comprensiva degli oneri riflessi (cassa previdenziale e IVA) è ammissibile a finanziamento nel limite del 10% dell'importo dei lavori, al netto dell'aliquota I.V.A. di legge, fermi restando i massimali indicati.

I finanziamenti concessi con il presente avviso non sono cumulabili con le detrazioni fiscali previste per gli interventi di ristrutturazione e di risparmio energetico con riguardo ai lavori ammessi a finanziamento. In presenza di indennizzi assicurativi o altre tipologie di contributo corrisposti o da corrispondersi da altro ente pubblico per le medesime finalità, si rimanda a quanto previsto dall'art. 4, comma 6 del D.P.C.M. 27 febbraio 2019.

8) ISTRUTTORIA

Verranno esaminate esclusivamente le domande pervenute entro il termine fissato dal precedente punto 5). I Comuni dovranno predisporre un elenco riportante le domande pervenute nei termini e conformi a quanto previsto dal precedente punto 4), e un elenco riportante le domande escluse in quanto pervenute fuori dei termini o prive dei requisiti richiesti. Tali elenchi dovranno essere trasmessi entro 7 giorni al Commissario Delegato, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) emergenzaottobre2018@regione.lazio.legalmail.it, il quale procede alla nomina



dei Soggetti Attuatori e alla concessione agli stessi delle risorse necessarie ad erogare i finanziamenti in oggetto ai soggetti riconosciuti beneficiari.

9) EROGAZIONE DEI FINANZIAMENTI

I Soggetti Attuatori procederanno alla erogazione dei finanziamenti spettanti secondo gli importi e le modalità stabiliti dal Commissario Delegato.

Il Commissario delegato definirà con successivi atti, sulla base delle risorse disponibili, le modalità e i tempi di erogazione dei finanziamenti.

L'erogazione avverrà a seguito di presentazione di regolare documentazione contabile, secondo le indicazioni che verranno fornite dal Commissario Delegato.

10) OBBLIGHI DEI BENEFICIARI

Con la presentazione della domanda l'istante si impegna a:

- ultimare i lavori oggetto del finanziamento entro il termine di un anno a decorrere dalla notifica della concessione del finanziamento, salvo motivata proroga, da concedere a cura del Soggetto Attuatore;
- consegnare la documentazione relativa alla rendicontazione delle spese sostenute entro e non oltre 30 giorni dal termine di ultimazione dei lavori, sopra riportato;
- non richiedere, con riferimento ai danni di cui alla presente domanda, altre agevolazioni fiscali da parte di amministrazioni o enti pubblici diversi;
- non richiedere le detrazioni fiscali previste per gli interventi di ristrutturazione e di risparmio energetico con riferimento ai lavori oggetto della presente domanda.

11) VERIFICHE ED ACCERTAMENTI



I Soggetti Attuatori effettueranno le opportune verifiche, documentali ed in loco, in merito alla sussistenza dei requisiti richiesti in capo ai beneficiari ed al rispetto degli obblighi previsti dal presente avviso.

Il Soggetto Attuatore procede al controllo a campione nella misura non inferiore al 10% delle domande ammissibili ai presenti finanziamenti per verificare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e atto notorio rese dagli interessati.

In tutti i casi in cui sussistano fondati dubbi circa la veridicità delle dichiarazioni rese in domanda, il Soggetto Attuatore procede tramite gli enti competenti ad accertare la sussistenza dei requisiti dichiarati.

12) DECADENZA E REVOCA DEL FINANZIAMENTO

Qualora venga accertato che i beneficiari dei finanziamenti oggetto del presente avviso hanno reso false dichiarazioni, attestazioni o certificazioni su elementi rilevanti ai fini della concessione del finanziamento, ne viene dichiarata la decadenza dal finanziamento. La decadenza comporta la revoca del finanziamento e la sua immediata restituzione.

Si procederà alla revoca del finanziamento, con conseguente obbligo di restituzione anche qualora i soggetti beneficiari siano venuti meno anche ad uno solo degli obblighi di cui al precedente punto 10).

13) PROCEDURE DI CONTROLLO

La Struttura di supporto al Commissario Delegato si riserva di effettuare specifici controlli e/o richieste in merito alla documentazione trasmessa dai Soggetti Attuatori, attestante le richieste di finanziamento di cui al presente avviso.

Ove, in sede di verifica, venissero accertate delle irregolarità, queste verranno segnalate al Soggetto Attuatore ai fini della loro rettifica o rimozione, ferme restando, in presenza di gravi irregolarità, la decadenza totale o parziale del finanziamento assegnato.

14) PRECEDENTI DOMANDE DI ACCESSO ALLE MISURE DI IMMEDIATO

PEC: emergenzaottobre2018@regione.lazio.legalmail.it

EMAIL - commissariodelegato558@regione.lazio.it

TEL +39.06.51684700



**SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE EX ART. 3,
COMMA 3, LETT. B), OCDPC N.558/2018**

Ai cittadini che abbiano già presentato istanza di accesso al contributo di immediato sostegno al tessuto sociale ex art. 3, comma 3, lett. B), OCDPC n.558/2018 (limite massimo riconoscibile € 20.000,00), si rinvia alle Linee Guida approvate con il Decreto del Commissario Delegato n. R00068 del 19 aprile 2019 (Allegato A).

IL COMMISSARIO DELEGATO
(Carmelo Tulumello)